



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DE LORENZO"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120
Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763
Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icviggiano.edu.it



Istituto Comprensivo - "L. DE LORENZO"-VIGGIANO
Prot. 0005849 del 15/09/2026
VII (Uscita)

Viggiano, 15/09/2026

Al personale docente e ATA a tempo determinato
e, per conoscenza, al personale a tempo indeterminato
I.C. L. DE LORENZO
Al DSGA
All'Albo e al sito web

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie per l'anno scolastico 2026/2027 e formale invito al personale a tempo determinato.

La presente circolare informa il personale sulle modalità di programmazione e fruizione delle ferie e costituisce, per il personale a tempo determinato, formale invito a richiedere in tempo utile le ferie maturate e maturande nei periodi in cui ne è possibile l'effettivo godimento. L'invito non determina un collocamento d'ufficio in ferie: ciascun dipendente deve presentare apposita istanza e attendere l'autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio e degli impegni già programmati.

Riferimenti essenziali

- art. 36 della Costituzione e art. 2109 del codice civile;
- art. 7 della direttiva 2003/88/CE e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo vigente;
- art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- artt. 13 e 19 del CCNL Scuola 29 novembre 2007, per quanto tuttora applicabili; art. 35 e art. 38, con dichiarazione congiunta n. 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019–2021;
- Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 17 giugno 2024, n. 16715;
- nota MIM – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 75233 del 27 marzo 2025, sulla monetizzazione delle ferie non godute del personale docente a tempo determinato;
- nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata – Ufficio III, prot. n. 4202 del 4 giugno 2025;
- calendario scolastico della Regione Basilicata 2026/2027 e adattamento deliberato dall'Istituto con delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 29 giugno 2026.

Principi comuni

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere effettivamente fruite. La monetizzazione alla cessazione del rapporto è ammessa esclusivamente nei limiti previsti dalla legge e dal contratto, in particolare quando la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore. Restano ferme le ipotesi, richiamate dalla dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 2019–2021, quali malattia, infortunio, congedo obbligatorio di maternità o paternità e altre cause oggettive previste dalla disciplina vigente.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 16715/2024, ha chiarito, con specifico riferimento ai docenti a tempo determinato, che il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva può venir meno soltanto se il datore di lavoro dimostra di avere invitato il lavoratore, in modo tempestivo e trasparente, a fruire delle ferie e di averlo avvisato espressamente che, in mancanza, esse sarebbero andate perdute. La mera

esistenza di periodi di sospensione delle lezioni, compreso quello tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, non equivale automaticamente a fruizione delle ferie.

Personale docente a tempo determinato

I docenti con contratto a tempo determinato sono formalmente invitati a programmare e richiedere le ferie maturate e maturande durante i periodi di sospensione delle lezioni compresi nella durata del proprio contratto, con esclusione delle giornate destinate a scrutini, esami di Stato, attività valutative, riunioni collegiali o altri impegni di servizio previsti dal Piano annuale delle attività.

Per l'anno scolastico 2026/2027, i periodi da considerare, nei limiti della durata del contratto e delle giornate lavorative effettivamente fruibili, sono:

- 2 novembre e 7 dicembre 2026;
- dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, festività natalizie;
- 8 e 9 febbraio 2027, sospensione per Carnevale;
- dal 25 al 31 marzo 2027, festività pasquali;
- 26 e 27 aprile 2027, sospensioni deliberate dal Consiglio di istituto;
- per i docenti il cui contratto prosegue oltre il termine delle lezioni, dall'8 al 30 giugno 2027, nelle sole giornate prive di scrutini, esami, attività valutative, riunioni collegiali o altri obblighi di servizio; per la scuola dell'infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2027.

Non sono computabili come ferie le domeniche, le festività nazionali e, per chi non è tenuto al servizio in tali giorni, le giornate non lavorative. L'indicazione dei periodi non comporta autorizzazione automatica né collocamento d'ufficio in ferie.

Fruizione di sei giorni durante le lezioni

Per i docenti a tempo indeterminato, l'art. 13, comma 9, del CCNL Scuola 29 novembre 2007 consente la fruizione di un massimo di sei giornate di ferie durante i periodi di attività didattica, purché le ferie siano maturate e sia possibile sostituire il personale senza oneri aggiuntivi.

Per il personale docente a tempo determinato occorre applicare la disciplina speciale dell'art. 35 del CCNL Istruzione e ricerca 2019–2021: i docenti con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno hanno diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione; ai docenti con contratto diverso sono attribuiti, per i medesimi motivi, permessi non retribuiti fino a un massimo di sei giorni. La particolare fruizione dei sei giorni di ferie secondo l'art. 15, comma 2, non viene pertanto estesa indistintamente al personale a tempo determinato. Restano possibili, per quest'ultimo, le ferie durante le lezioni nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina delle ferie applicabile al rapporto a termine.

Il personale docente con contratto al 30 giugno o al termine delle attività didattiche è pertanto invitato a presentare tempestivamente domanda per tutte le giornate concretamente fruibili. In mancanza di domanda, qualora l'Istituto dimostri che il lavoratore è stato posto effettivamente in condizione di fruire delle ferie ed è stato informato delle conseguenze, le ferie non richieste potranno andare perdute e non daranno luogo a indennità sostitutiva, ferma restando la monetizzazione dell'eventuale differenza prevista dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012 e delle giornate non fruite per cause non imputabili al dipendente. Per i docenti con contratto fino al 31 agosto le ferie devono essere programmate e fruite entro la scadenza del rapporto; la monetizzazione è ammessa soltanto nei casi consentiti dalla disciplina vigente. Per i supplenti brevi e saltuari resta ferma la specifica disciplina prevista dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012: l'eventuale indennità riguarda esclusivamente la differenza tra ferie spettanti e giornate nelle quali ne sia stata consentita la fruizione.

Personale ATA

Per il personale ATA la sospensione delle lezioni non comporta sospensione dell'attività lavorativa né chiusura automatica degli uffici o dei plessi. Le ferie sono richieste mediante istanza e autorizzate dal dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA, secondo una programmazione compatibile con le esigenze di funzionamento, la continuità dei servizi essenziali e i criteri definiti dalla contrattazione di

istituto. Il personale ATA, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, è invitato a programmare per tempo le ferie, indicando più opzioni ove necessario. Deve essere assicurata, su richiesta, la fruizione di almeno quindici giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° luglio–31 agosto, secondo la disciplina contrattuale. Il personale a tempo determinato deve fruire delle ferie maturate entro la scadenza del contratto, salvo i casi nei quali la mancata fruizione dipenda da esigenze di servizio o da altra causa non imputabile al lavoratore e nei limiti in cui la legge consente l'indennità sostitutiva. Le giornate di chiusura prefestiva eventualmente deliberate dal Consiglio di istituto non costituiscono automaticamente ferie: sono coperte, secondo la scelta del dipendente e le regole applicabili, con ferie, festività soppresse, riposo compensativo o recupero di ore eccedenti già prestate. Tali giornate saranno comunicate con separato provvedimento. Nei periodi di sospensione didattica sopra elencati il personale ATA resta pertanto in servizio, salvo ferie o altre assenze regolarmente richieste e autorizzate. Anche il personale ATA a tempo determinato è formalmente invitato a presentare con congruo anticipo le istanze necessarie a utilizzare le ferie entro la cessazione del rapporto. L'eventuale perdita delle ferie e dell'indennità sostitutiva potrà conseguire soltanto a una scelta consapevole del lavoratore, dopo che l'Amministrazione lo abbia posto concretamente in condizione di fruirne e lo abbia informato in tempo utile delle conseguenze, fatti salvi i limiti e le eccezioni previsti dalla legge.

Modalità operative

- Le domande sono presentate tramite il portale Argo, con congruo anticipo rispetto al periodo richiesto.
- Prima di inoltrare la domanda, il personale a tempo determinato può chiedere all'Ufficio personale il prospetto delle ferie maturate e maturande.
- La domanda si intende accolta soltanto dopo l'autorizzazione; eventuali dinieghi o differimenti saranno motivati da esigenze di servizio.
- Il dipendente segnala tempestivamente all'Ufficio personale eventuali impedimenti oggettivi alla fruizione delle ferie e produce la relativa documentazione.

Avvertenza finale

La presente comunicazione costituisce formale e tempestivo invito a fruire delle ferie, nonché espresso avviso che la mancata richiesta e fruizione, quando derivi da scelta consapevole del lavoratore nonostante la concreta possibilità offerta dall'Amministrazione, può comportare la perdita delle ferie e l'esclusione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto. Sono sempre fatti salvi l'eventuale residuo monetizzabile previsto per le categorie indicate dalla legge e i casi di impossibilità non imputabile al dipendente.

Si allega il dispositivo di adattamento del calendario scolastico dell'Istituto per l'anno scolastico 2026/2027.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Sabina TARTAGLIA

Documento informatico firmato digitalmente